

UNIONE DEI COMUNI



Sede legale: Comune di Milis, Piazza Marconi, n°4, Milis (Or)

Sede Uffici via S. Agostino, 18 - Milis

Codice fiscale 90040120959 - tel. 0783.590100 fax 0783.518226

Sito internet <http://www.unionemontiferrusinis.it>

E-mail unionemontiferrusinis@legalmail.it info@unionemontiferrusinis.it

**PROGETTO DI ADEGUAMENTO E RISISTEMAZIONE
DELLE AREE GIOCHI DEI COMUNI ADERENTI
ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS CON
NUOVE INSTALLAZIONI LUDICHE INCLUSIVE
"Versione maggio 2017"**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE I

PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 È OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura e posa in opera di installazioni ludiche presso le aree giochi dei comuni aderenti all'Unione dei Comuni Montiferru Sinis con nuove installazioni ludiche inclusive.

Comuni aderenti al progetto:

- Bauladu
- Bonarcado
- Cuglieri
- Milis
- Santu Lussurgiu
- Seneghe
- Tramatza
- Zeddiani

L'oggetto della fornitura è una "Combinazione di giochi inclusivo" completato con una pavimentazione antitrauma che consenta l'accesso al gioco e il suo utilizzo in sicurezza

La proposta progettuale dovrà contenere:

- 1) almeno una "combinazione gioco inclusivo" di cui si propone una combinazione base ricordando che la descrizione del gioco è puramente indicativa e potrà essere integrata come dal proponente con le proprie per dare la propria proposta di "combinazione giochi inclusivo";
- 2) Descrizione dettagliata di ogni singolo gioco che costituisce la "Combinazione di giochi inclusivo" completo di illustrazioni e descrizione di insieme (rendering del complesso);
- 3) Descrizione dettagliata della posa in opera;
- 4) elaborati grafici e descrittivi (relazione tecnica descrittiva, piante quotate con inseriti i giochi proposti, sezioni, prospetti e quanto altro per una chiara e leggibile proposta) dello studio di inserimento della "Combinazione giochi inclusivi" all'interno di ciascun parco giochi;
- 5) Tipologia di superficie antitrauma utilizzata, caratteristiche tecniche e posa in opera;
- 6) Saranno oggetto di valutazione eventuali proposte migliorative.

Le strutture dovranno essere adatte per la fascia d'età compresa tra i 2-10 anni circa, l'età dei bambini è riportata vicino alla descrizione dei giochi a puro titolo indicativo.

I giochi offerti dovranno fornire spunti ludici in grado di stimolare la fantasia e l'abilità dei bambini nell'interpretazione dell'utilizzo e favorire l'accessibilità e l'inclusività dei bambini diversamente abili.

I giochi dovranno contenere accorgimenti tali da evitare il più possibile gli atti vandalici pur garantendo i requisiti di massima sicurezza e funzionalità.

L'appalto è disciplinato ai sensi del D.lgs. 50/2016 - Art. 60 (nel seguito Codice), dal bando di gara, dal presente capitolato speciale di appalto e relativi allegati.

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE TECNICHE

COMBINAZIONE BASE DEL GIOCO INCLUSIVO

La combinazione giochi inclusivo da installare dovrà avere un impatto visivo innovativo, di pregiato design e di forte attrattiva nel contesto di riferimento. L'innovatività dovrà anche essere riferita al tipo di offerta ludica e ricreativa del prodotto per consentire nuove modalità di gioco, divertimento, espressione e anche relazione interpersonale tra i giovani utenti.

Particolare attenzione sarà rivolta ai materiali al fine di ottenere strutture robuste, sicure, facilmente mantenibili e, in ogni caso, con costi contenuti di manutenzione post garanzia.

TIPOLOGIA BASE "COMBINAZIONE GIOCO INCLUSIVO"

Di seguito la descrizione base di "Combinazione gioco inclusivo" che il proponente potrà ampliare e/o modificare nel materiale, dimensione, forma.

- 1 Torre - con piattaforma ad altezza h. xxxx dal suolo
- 1 scivolo in acciaio inox
- 1 Scala a gradini
- 1 Ponte in corda con corrimano
- 2 Rampe a bassa pendenza in multistrato idonee per le sedie a rotelle
- 1 piano orizzontale con minimo 4 pannelli gioco - pannello oblò, pannello rompicapo, 2 pannello goccia specchio (potranno essere modificati dal proponente in altre tipologie)
- 1 Torretta con copertura e pannello gioco banco vendita o altra proposta;
- Superficie antitrauma necessaria per consentire l'accesso al gioco e il suo utilizzo in sicurezza, secondo normativa EN 1176:2008, con piastre o gomma colata o materiale sfuso previa preparazione del sottofondo in modo da fornire le aree % chiavi in mano+;
- I pali portanti potranno essere in legno o acciaio inox di adeguata sezione ancorati a terra con staffe in acciaio zincato
- Pannelli di chiusura in polietilene
- Corrimano - barre di protezione - elementi costruttivi secondari in acciaio inox
- Pavimento in multistrato per esterni
- Sponde scivolo in polietilene, piano scivolata in acciaio inox
- Il proponente dovrà specificare con schede tecniche tutti i materiali utilizzati, tipologia, dimensioni, sezioni

I giochi dovranno contenere accorgimenti tali da evitare il più possibile gli atti vandalici pur garantendo i requisiti di massima sicurezza e funzionalità.

TIPOLOGIA BASE "COMBINAZIONE GIOCO INCLUSIVO" - GRAFICA



La descrizione del gioco, dei materiali, dei colori, della forma, del suo svilupparsi è puramente indicativa, non esaustiva, e potrà essere integrata, modificata, migliorata da ulteriori proposte progettuali che si adattano alle superfici messe a disposizione dai comuni

I concorrenti presenteranno la propria offerta tecnica di progettazione delle aree di gioco, fermo restando le superfici individuate per la posa, garantendo il livello dei giochi minimi sopra elencati, il contesto ambientale delle aree e il rispetto delle linee guida della norma UNI 11123:2004 - "Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all'aperto" con particolare riguardo a:

1. accessibilità
2. abbattimento delle barriere architettoniche
3. dimensionamento, posizionamento ed orientamento dell'area gioco
4. aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità
5. sicurezza generale del parco giochi
6. segnaletica

Si precisa che non è prevista, e non deve essere prevista in sede di offerta tecnica, alcuna recinzione, staccionata e/o siepe di delimitazione dell'area ludica.

Le condizioni e modalità di esecuzione della fornitura sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

ART. 2 È AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è di " 124.000,00 così ripartito:

- o importo a base di gara: " 121.520,00
- o oneri per la sicurezza: " 2.480,00

Il predetto importo si intende comprensivo del costo di ogni fornitura di materiale, della manodopera specializzata, qualificata e comune per il montaggio e la posa in opera delle forniture, degli oneri di imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo di destinazione. Sono compresi, altresì, tutti gli oneri per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prestazioni previste e precisate nel presente capitolato, niente escluso ed eccettuato.

L'importo contrattuale dell'appalto corrisponde all'importo a base di gara della fornitura al quale deve applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza, non soggetto ad alcun ribasso.

ART. 3 È AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà con riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 determinata da una Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi come nel seguito specificato.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		Punteggio massimo
OFFERTA TECNICA		75
A	Soluzioni progettuali migliorative delle aree ludiche e fornitura aggiuntiva arredi ludici	30
B	Soluzioni migliorative con riferimento alla qualità delle installazioni ludiche (garanzie, accessibilità e inclusività)	15
C	Soluzioni tecniche migliorative con riferimento alla pavimentazione antitrauma	20
D	Manutenzione delle aree e delle installazioni ludiche	10
OFFERTA ECONOMICA		25
TOTALE		100

La Valutazione degli elementi qualitativi e i criteri motivazionali saranno determinati come indicato nelle linee guida recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", secondo quanto indicato al capo V p. a), ovvero "attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara", utilizzando il metodo aggregativo compensatore, ai sensi del capo VI p. 1 delle medesime linee guida, in base alla seguente formula:

$$C_{(x)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [W_i \cdot V_{(x)i}]$$

dove

$C_{(x)}$ = indice di valutazione dell'offerta (x);

$\sum_{i=1}^n$ = sommatoria;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio massimo attribuito all'elemento i

$V_{(x)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (x) rispetto al requisito i variabile tra 0 e 1

Il coefficiente $V_{(x)i}$ relativo agli **elementi di valutazione di natura qualitativa** sarà attribuito attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

L'attribuzione dei singoli punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per i sub-elementi di natura qualitativa di cui si compone l'offerta tecnica avviene tramite attribuzione di un giudizio a cui corrisponde un punteggio come nella tabella che segue:

GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Non valutabile	0
Scarso	0,2
Mediocre	0,4
Sufficiente	0,6
Buono	0,8
Ottimo	1

Con riferimento agli **elementi di valutazione di natura quantitativa** l'attribuzione del punteggio per ciascuna offerta avverrà attraverso il metodo dell'interpolazione lineare, applicando la seguente formula:

$$V_{(x)i} = \frac{R_x}{R_{\max}}$$

dove:

- R_x = valore dell'offerta del concorrente da valutare relativa all'elemento x ;
- R_{\max} = valore dell'offerta più conveniente per l'Amministrazione (maggiore riduzione del tempo di esecuzione, massimo ribasso economico) tra quelle formulate dai concorrenti.

Ai fini della valutazione delle offerte i coefficienti saranno espressi fino alla seconda cifra decimale, arrotondando all'unità superiore la seconda cifra decimale qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con due cifre decimali, arrotondando all'unità superiore la seconda cifra decimale qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il punteggio finale verrà determinato dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri, ottenuti moltiplicando i coefficienti di valutazione attribuiti per i valori massimi delle singole voci, e comunque seguendo le direttive delle linee guida recanti l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato al capo V. La Commissione all'opo costituita redigerà una graduatoria in funzione dei punteggi ottenuti dai concorrenti e dichiarerà aggiudicatario provvisorio il soggetto primo classificato. I coefficienti verranno espressi con due cifre decimali approssimando per eccesso o per difetto a seconda che la terza cifra decimale sia rispettivamente pari o superiore a cinque, o inferiore. In caso di parità si procederà a sorteggio.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

Di seguito vengono illustrati i criteri di valutazione per ciascun elemento e sub-elemento dell'offerta tecnica.

Sarà onere del concorrente allegare nella **Busta Tecnica** tutta la documentazione tecnica (relazioni e schede tecniche) per permettere alla Commissione la valutazione secondo i seguenti parametri.

A. Soluzione progettuale migliorativa dell'area ludica e fornitura aggiuntiva di arredi ludici

Sarà considerata migliore l'offerta che preveda delle soluzioni progettuali migliorative dell'area ludica al fine di valorizzare la fruizione dello spazio che consente l'accesso alla "Combinazione gioco inclusivo" da parte dei bambini. Sarà valutata con particolare rilievo le soluzioni progettuali volte a migliorare la funzionalità, il design, l'uso e l'armonia dei colori e dei materiali dei giochi e delle attrezzature proposte. La progettazione dell'area dovrà avere una variabilità del percorso con i giochi atte a garantire una copertura equilibrata delle relative fasce di età (da 0 a 12 anni) (Vedi esempio previsto nel progetto guida). Preferibile nella scelta delle attrezzature la previsione di un tema dominante (inteso come colori, materiali, idee) che caratterizzi ed individui le aree ludiche nel contesto dell'Ente appaltante "Unione dei Comuni Montiferru Sinis" (Dovrà essere chiaro e visibile l'Ente appaltante).

La proposta progettuale deve intendersi comprensiva della totale fornitura e posa in opera di tutte le attrezzature ludiche e ogni altro complemento di arredo previsto nell'offerta tecnica, aggiuntive rispetto al progetto posto a base di gara.

B. Soluzioni migliorative con riferimento alla qualità delle installazioni ludiche (garanzie, accessibilità e inclusività)

Sarà considerata migliore l'offerta che preveda l'impiego di giochi ludici e di ogni altro elemento di arredo dotati della più elevata affidabilità tecnica e più adatti all'utilizzo dei bambini, che prevedano accorgimenti tali da migliorarne la sicurezza, nonché caratterizzati dal più elevato grado di risposta positiva all'obiettivo di ottimizzare, nel ciclo di vita delle installazioni, il costo globale di fornitura e di manutenzione. Sarà maggiormente valutata la proposta che prevede una miglior rapporto tra fruizione da parte dei bambini normodotati e non.

Ricordiamo che il tema dominante è inclusività di bambini con varie forme di disabilità.

C. Soluzioni tecniche migliorative con riferimento alla pavimentazione antitrauma

Sarà considerata migliore l'offerta che prevede soluzioni tecniche migliorative della pavimentazione antitrauma rispetto al progetto posto a base di gara. La pavimentazione dovrà garantire l'accesso ai giochi e la loro esplorazione anche dall'esterno a tutti i bambini compreso i portatori di handicap.

L'offerta migliorativa dovrà avere particolare riferimento a scelte di materiali che possano aumentare la protezione certificata alla caduta dei bambini, che aumenti la conservazione ottimale delle caratteristiche elastiche nel tempo, che aumenti le capacità di permeabilizzazione e drenaggio della pavimentazione, che favorisca la continuità della superficie riducendo i punti di ostacolo e di pericolo per bambini, anziani e portatori di handicap e, soprattutto, riduca più possibile la necessità di attività di manutenzione.

Ad ogni buon conto la pavimentazione antitrauma da proporre deve rispettare le caratteristiche e livelli minimi di sicurezza ed essere conforme alle vigenti normative (Norma DIN EN 1177).

D. Manutenzione dell'opera

Sarà valutata la disponibilità del concorrente ad assumere l'onere per la manutenzione ordinaria dell'area e delle installazioni ludiche con indicazione dettagliata del tempo e delle attività programmate, a titolo gratuito per l'Amministrazione, che il concorrente effettuerà successivamente all'avvenuta ultimazione dei lavori con la precisazione che quanto dichiarato costituirà obbligo contrattuale. Sarà valutato altresì il periodo di garanzia supplementare post vendita.

ART. 4 - INVARIABILITÀ DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo offerto in sede di gara è da intendersi fisso ed invariabile ed è comprensivo di progettazione dell'area ludica, di fornitura dei giochi e della posa in opera degli stessi, secondo quanto dettagliatamente offerto dall'aggiudicatario nella busta tecnica in sede di gara, in modo da consegnare le aree all'Ente appaltante chiavi in mano.

ART. 5 - CONSEGNA DELLA FORNITURA

La consegna dell'intera fornitura, comprensiva della posa in opera a perfetta regola d'arte, dovrà avvenire entro il termine di **30 giorni dalla stipula del contratto**, ovvero in caso di urgenza dalla data di emissione di apposito ordine/ comunicazione di aggiudicazione definitiva in pendenza della stipula del contratto del contratto

Con la consegna dell'attrezzatura la ditta assume l'obbligo di fornire, senza ulteriore corrispettivo, eventuali manuali (in lingua italiana) ed ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento della stessa.

ART. 6 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.

ART. 7 È DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO IMPRESA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in originale o in copia autenticata da un'autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità.

Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestate al ~~Unione~~ dei Comuni Montiferru Sinis+. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione del contratto.

ART. 8 È VARIAZIONE DELL'ENTITÀ DELLA FORNITURA

Le prestazioni potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione appaltante, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 9 È SUBAPPALTO

La fornitura può essere subappaltata entro il limite del 30% (trentapercento) dell'importo complessivo contrattuale. In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiarare l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare. Il subappalto è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 cui espressamente si rinvia. In caso di subappalto il prestatore della fornitura resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29.04.1995 n. 139, convertito nella Legge 28.06.1995 n. 246. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara; nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

ART. 10 È CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'aggiudicataria fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e smi.

ART. 11 È RESPONSABILITÀ

Il prestatore della fornitura è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo al fornitore di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 12 - PERSONALE

Il prestatore della fornitura si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, sollevando l'Unione dei Comuni Montiferru Sinis da ogni responsabilità anche in merito agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 13 È MISURE IN TEMA DI SICUREZZA - DUVRI

Antecedentemente alla stipula del contratto e, anche laddove il contratto non sia stato stipulato, in ogni caso prima dell'avvio del servizio, l'appaltatore deve consegnare, solo qualora necessario, come sancito art 17 e 18 del D.Lgs n. 81 del 2008, alla Stazione appaltante il documento di valutazione del rischio redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo. Gli è fatto obbligo tenere costantemente aggiornato tale documento e procedere a sua modifica o integrazione su richiesta del direttore dell'esecuzione entro il termine da questi fissato o degli Enti preposti al controllo. È preciso obbligo dell'appaltatore dare piena e costante applicazione alle misure di sicurezza previste nel documento e, comunque, a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2008.

Tutti gli operatori devono essere ininterrottamente tenuti informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

L'appaltatore deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che dovesse intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, presentando alla stazione appaltante entro il termine fissato dal direttore dell'esecuzione la documentazione occorrente.

L'appaltatore deve garantire la gestione dell'emergenza con la predisposizione del piano di formazione teorico e pratica di tutto il personale con particolare riferimento alle manovre rapide.

L'appaltatore adotta autonomamente le misure previste nel piano di sicurezza e, in caso di accertamento di inadempimento da parte della stazione appaltante, provvede entro il termine fissato dal Direttore dell'esecuzione.

ART. 14 È ASSICURAZIONE

L'appaltatore è obbligato a stipulare, a proprie spese, specifica polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente Appaltante da tutti i danni durante la gestione oggetto dell'appalto, per un importo non inferiore ad euro 300.000,00 (trecentomila euro/00) relativamente ai danni alle opere preesistenti e per un importo non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila euro/00) relativamente ai danni arrecati a terzi (responsabilità civile), restando comunque ferme le responsabilità dell'appaltatore per le somme eccedenti. La polizza dovrà essere consegnata all'Ente Appaltante all'atto della sottoscrizione dei verbali di consegna dei locali.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna della fornitura e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo.

ART. 15 È ASSISTENZA POST-VENDITA

Il fornitore si obbliga a garantire un periodo di assistenza post-vendita fino a due anni dalla data di esecuzione della fornitura, salvo miglioria presentata in offerta. Relativamente al periodo di garanzia, la ditta aggiudicataria dovrà presentare fidejussione come descritto all'art. 6 del presente capitolato. Tale garanzia, escutibile a prima richiesta, dovrà avere validità pari al periodo di garanzia complessivo proposto.

ART. 16 È DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 137 e 297 del D.P.R. n. 207/2010, il presente capitolato, vale anche come schema di contratto e, se non riprodotto fedelmente e integralmente nel testo del contratto, è allegato materialmente a quest'ultimo.

ART. 17 È VIGILANZA E CONTROLLI

L'amministrazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura. Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 18 È PENALI

In caso di inadempimento ovvero adempimento parziale delle prestazioni, saranno applicate le seguenti penali:

1. **Ritardo della esecuzione.** La penale da applicarsi per ogni giorno di ritardo oltre il termine stabilito per l'ultimazione della fornitura è pari alla misura giornaliera dell'importo per 1000 dell'ammontare netto contrattuale. Il massimo della penale non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale. Resto inteso che, qualora le penalità superino il 10% dell'importo contrattuale, è facoltà della Committente di risolvere il contratto con aggravio di spese a carico dell'appaltatore e fatta salva la richiesta di ulteriori danni. Qualora cause di forza maggiore dovessero impedire il rispetto dei tempi di consegna da parte della Ditta, la stessa è tenuta a chiedere una proroga con domanda scritta e prima della scadenza del termine della fornitura, precisando e documentando i motivi a giustificazione del ritardo. In tal caso il termine di consegna potrà essere prorogato.
2. **Esecuzione in danno.** Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti,

L'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del fornitore.

ART. 19 È RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave adempimento.

Si potrà procedere alla risoluzione in ipso iure del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

1. Subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
2. Penalità superiori al 10%;
3. Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
4. Frode, manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della prestazione,
5. Sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
6. Perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni

ART. 20 È RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine della fornitura. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall'appaltatore;

ART. 21 È STIPULAZIONE CONTRATTO: SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblico-amministrativa. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 22 È TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il Fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 23 È OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato, le parti fanno riferimento alle disposizioni di carattere comunitario, nazionale e regionale vigenti sia in tema di contratti pubblici che relative alla specificità dell'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è obbligato a osservare i locali regolamenti vigenti sul territorio del Comune ove la fornitura è svolta.

ART. 24 È CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al servizio di cui al presente capitolato, il foro competente, in via esclusiva, è quello Trani con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

PARTE II PRESTAZIONI TECNICHE

ART. 25 È SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Tenuto conto che prima di presentare l'offerta tecnica ed economica per l'esecuzione della fornitura e posa in opera oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore è obbligato a ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro ivi comprese le condizioni vegetative generali delle aree e assume tutte le informazioni necessarie in merito alle opere da realizzare: non saranno presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura del lavoro da eseguire sia sul tipo di materiali da fornire.

L'Appaltatore ha l'obbligo di disporre ogni eventuale accertamento per rilevare, nell'ambito dell'area di intervento, i tracciati delle reti esistenti (elettricità, gas, luce, telefoniche, impianto idrico e di irrigazione, ecc.). Per tale attività obbligatoria non è riconosciuto alcun compenso. Eventuali rallentamenti nell'esecuzione della fornitura che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo o soprassuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, trasporti pubblici, ecc.) sono a carico dell'Appaltatore e non potranno dar luogo a richieste di maggiore onere. È discrezione dell'amministrazione valutare se tali rallentamenti possano costituire valide motivazioni alla novazione dei termini di ultimazione dei lavori.

ART. 26 È MATERIALI: NORME GENERALI

Tutto il materiale occorrente per l'esecuzione dell'appalto, dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti. L'Appaltatore dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute conformi dalla stazione appaltante.

L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione definitiva: la stazione appaltante si riserva, infatti, la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione nel cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese dell'Appaltatore, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e/o all'offerta tecnica aggiudicataria e dalle norme vigenti. In ogni caso l'Appaltatore, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali da parte dell'Ufficio tecnico, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

L'Appaltatore fornirà tutto il materiale nelle quantità necessarie alla realizzazione delle opere previste.

MATERIALE

a) GIOCHI

Ogni gioco dovrà essere conforme alle norme per la sicurezza dei bambini con certificati di omologazione UNI EN 1176-1/7, UNI EN 1177 e successive modifiche, integrazioni e/o adeguamenti della normativa

b) PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

Le caratteristiche tecniche della pavimentazione antitrauma per le superfici di gioco in gomma o in ghiaio dovranno essere conformi alle vigenti leggi in materia. Dove proposto, le pavimentazioni antitrauma saranno fornite chiavi in mano. Le aree dovranno rispondere alle certificazioni di conformità EN1176 EN1177, rilasciate dal fornitore al momento della consegna all'Ente.

Per le superfici di gioco si richiamano di seguito le certificazioni richieste in capo al Produttore ed al prodotto fornito

- ISO 9001:2000 del Produttore di pavimentazione;
- Certificato di conformità alle EN 1177;
- Test di verifica con riferimento alle EN 1177: altezza critica, durabilità, resistenza allo scivolamento, resistenza all'intacco/intaglio, infiammabilità, tensione interna, allungamento a rottura.

ART. 27 È SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI

L'Amministrazione appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

ART. 28 È COMPONENTI DI RICAMBIO

Per le strutture offerte dovrà essere garantita la sostituzione di pezzi di ricambio per almeno anni 5 (cinque), fermo restando quanto previsto dal presente capitolato, in ordine alla manutenzione e garanzia post. Vendita, Garantendo all'Amministrazione dopo il periodo di garanzia offerta fino ad anni 5, la possibilità di acquistare i pezzi di ricambio, ai prezzi di listino vigenti in quell'anno.

ART. 29 È CERTIFICAZIONI

Le differenti combinazioni di gioco dovranno essere certificate secondo la norma EN1176-EN1177. L'Ente appaltante richiede a fornitura ultimata la certificazione di conformità secondo le vigenti leggi per entrambe le aree.

ART. 30 È CONSEGNA DELLE AREE

Con apposito verbale, secondo il programma lavori presentato dall'Appaltatore, verrà fatta risultare la consegna delle aree interessate dai lavori. Dalla data di consegna e sino a quelle di formale di presa in carico da parte dell'Unione dei Comuni Montiferru Sinis, l'Appaltatore è responsabile della custodia delle superfici e del mantenimento degli standard manutentivi previsti secondo quanto meglio specificato al successivo articolo.

ART. 31 È CUSTODIA E TUTELA DEL CANTIERE

È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela delle aree consegnate per l'esecuzione delle opere con apposito verbale ivi compresi i manufatti ed i materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla ripresa in consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione.

Si rammenta che le aree oggetto di cantiere dovranno essere opportunamente delimitate e recintate mediante l'impiego di rete o strutture provvisorie aventi altezza minima pari a metri 2,00.

ART. 32 È MANUTENZIONE

I giochi ludici e gli oggetti di fruizione collocati nell'ambito del contratto dovranno sempre essere in stato di perfetta efficienza, non presentando alcuna rottura, situazione di pericolo e degrado. Eventuali pericoli accertati su strutture gioco, che possono comportare modifiche alle strutture stesse, dovranno essere sistemati dall'Appaltatore e certificati dall'Ente preposto. Tutte le parti scrostate, arrugginite, prive di vernice dovranno essere riverniciate. Ogni rimozione e sostituzione, effettuata con pezzi originali e certificati, dovrà ovviamente comportare anche la rimozione del preesistente plinto di fondazione e di ogni altro oggetto sia esso in conglomerato cementizio, metallico o di altra natura, preesistente e il ripristino della superficie di posa.

L'Appaltatore risulta comunque responsabile della corretta fruibilità e sicurezza degli attrezzature per il gioco. Qualunque struttura gioco non in perfetta efficienza, deve essere considerata elemento costituente pericolo e quindi deve essere prontamente riparata. In alternativa deve esserne impedito l'utilizzo tramite recinzioni provvisorie tenute in continua efficienza. Specificatamente le attrezzature ludiche e i loro componenti, pavimentazioni incluse, devono essere sottoposti a ispezioni e manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante con una frequenza non inferiore a quella indicata dal fabbricante.

Ogni struttura dovrà essere fornita di una scheda di manutenzione del gioco data dal fabbricante o da richiedere allo stesso a cura dell'Appaltatore.

Per la tutta durata del contratto, ogni primavera, l'Appaltatore trasmetterà le schede dei giochi installati relative alle ispezioni controfirmate da un tecnico specializzato di provata esperienza nel settore. Se durante l'ispezione si dovessero accertare difetti gravi che mettono a rischio la sicurezza, questi devono essere corretti entro 48 ore. Se ciò non è possibile, le attrezzature devono essere rese inutilizzabili o rimosse. In caso di rimozione, eventuali ancoraggi o fondazioni rimasti nel terreno devono essere rimossi o protetti con coperture idonee per garantire la sicurezza dell'area. La manutenzione ordinaria delle attrezzature e delle pavimentazioni ludiche ha l'obiettivo di mantenere il livello di sicurezza e di funzione del gioco e comprende sia misure preventive che disciplinari

1. Il serraggio degli elementi di fissaggio;
2. La riverniciatura e il ritrattamento delle superfici;
3. La manutenzione di eventuali pavimentazioni ad assorbimento di impatto;
4. La lubrificazione dei giunti;
5. La marcatura delle attrezzature per indicare un livello di superficie finita per materiali sfusi;
6. La pulizia degli arredi posati;
7. L'aggiunta di materiali di riporto sfusi (tipo ghiaino, sabbia ecc.) sino al livello corretto;
8. La sostituzione degli elementi di fissaggio;
9. La saldatura o la risaldatura;
10. La sostituzione delle parti usurate o difettose;
11. La sostituzione dei componenti strutturali difettosi;
12. Altre eventualmente offerte.

Le modifiche di parti di una attrezzatura o struttura che potrebbero influire sulla sicurezza essenziale dell'attrezzatura dovrebbero essere effettuate soltanto previa consultazione con il fabbricante o con una persona competente.

Rispetto alla manutenzione delle attrezzature gioco l'attività dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1176 e successive modifiche, integrazioni e/o adeguamenti della normativa.

ART. 33 È PRONTO INTERVENTO

Il pronto intervento è rappresentato dalle prestazioni d'opera necessarie per far fronte all'eccezionalità imprevista di alcune lavorazioni, non programmabili per propria natura.

L'operatività è garantita dalla costante disponibilità, di un Tecnico specializzato di provata esperienza professionale che coordina una squadra costituita da operai opportunamente dotata delle attrezzature necessarie ad attuare gli interventi necessari alla soluzione del problema e/o approntamento delle opere provvisorie utili a garantire la sicurezza dei luoghi.

Qualsiasi disfunzione di questo servizio, in quanto finalizzato a garantire la pubblica incolumità, può comportare responsabilità civili e penali che l'Appaltatore si assume integralmente, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza diretta o indiretta.

ART. 34 È AUTORIZZAZIONE NECESSARIE PER ESECUZIONE DELLA FORNITURA

E onere del fornitore dotarsi di tutte le autorizzazioni necessarie per i lavori di posa in opera della fornitura (Richiesta autorizzazione, costi presentazione pratiche, presentazione elaborati grafici, etc)